

*Studio Legale*  
*Avv. Michelangelo Fiorentino*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*  
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –  
tel. e fax 0771 324437  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it  
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO - ROMA**

**Ricorso con contestuale istanza cautelare**

Per **D'ONORIO DE MEO ALESSIA ANTONIA** nata a Formia (LT) il 07/11/1988 ed ivi res.te alla via Tranzano snc, C.F. DNRLSN88S47D708H, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. Michelangelo Fiorentino, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta procura su foglio separato e congiunto da considerarsi, ex art. 83, comma, 3 c.p.c., in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*- ricorrente*

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la Regione Lazio per il posto comune scuola primaria, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

*- resistenti*

**E NEI CONFRONTI DI**

**Piacentini Giulia**, residente via Brunelleschi n. 44 – 04019 Terracina (LT));

nonché quali controinteressati di tutti i docenti inseriti nella Graduatoria definitiva del concorso ordinario docente, scuola primaria posto comune, per cui è causa, approvata con DDG dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio n. 403 del 24/07/2017 (all.to 1) e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in pari data (all.to 2), di rettifica del precedente DDG del medesimo USR Lazio n. 278 del 16.06.2017 (all.to 3) e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 (all.to 4).

*- controinteressati*

**PER L'ANNULLAMENTO/  
DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

1) della Graduatoria di merito definitiva del concorso docenti per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, approvata con DDG dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio n. 403 del 24/07/2017 (all.to 1) e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in pari data (all.to 2), che rettifica e sostituisce integralmente il precedente Decreto del medesimo Direttore Generale n. 278 del 16.06.2017 (all.to 3) e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 (all.to 4) nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 402, con complessivi punti 74,7 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5,3, notevolmente inferiore rispetto a quello spettante sulla base di un'esatta valutazione dei titoli;

2) della **griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio** relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le **schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi** attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

**PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23/02/2016.

## PREMESSO

### IN FATTO

1) Con DDG n. 105 del 23/06/2016 veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni della scuola primaria finalizzato alla copertura per la regione Lazio di n. 1.378 unità disponibili per il triennio 2016/2019.

2) Con D.M. n. 94 del 23/02/2016 veniva adottata la “*Tabella dei titoli valutabili*” nel concorso di cui al superiore punto 1) (all.to 5) la quale, con esclusivo riferimento a quanto oggetto di contestazione, riportava la disciplina relativa ai punteggi per il titolo di accesso (Tab. A) e ai punteggi per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso (tab. B).

3) Con domanda inoltrata telematicamente nei termini previsti dal bando attraverso il sistema Istanze on Line del sito del MIUR (all.to 6) la dott.ssa D’Onorio De Meo, chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale *de quo* per posti comuni di scuola primaria, dichiarando il possesso dei seguenti titoli:

- ✓ Titolo di abilitazione all’insegnamento: Laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale – primaria con voto 103.0/110, conseguita il 16/12/2014 (pag. 3 della domanda);
- ✓ Altri titoli valutabili: specializzazione sul sostegno J scuola primaria, conseguita il 16/12/2014 (pag. 4 della domanda).

4) Superata la prova scritta con il punteggio di 29,4 punti, la dott.ssa D’Onorio De Meo superava anche la prova orale con punti 40, e in tale occasione **esibiva alla commissione giudicatrice i titoli dichiarati nella domanda**, così come previsto dall’art. 8 del D.D.G. 105/16.

5) Orbene, nonostante i titoli posseduti dalla ricorrente fossero stati indicati correttamente nella domanda di partecipazione e prodotti alla commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 8 del DDG 105/16, nella Graduatoria di merito per posto comune scuola primaria approvata con DDG. n. 278 del 16.06.2017 (all.to 3) e pubblicata sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 (all.to 4), alla ricorrente veniva attribuito un **punteggio per titoli, pari a 3,8, notevolmente più basso rispetto a quello risultante dalla corretta applicazione della Tabella** di cui al D.M. 94 del 23/02/2016 (all.to 5). Nello specifico la ricorrente veniva inserita nella precitata graduatoria definitiva con il seguente punteggio:

Posizione	Graduatoria	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
402	EE00	29,4	40	3,8	73.2

6) Apparendo del tutto evidente che i titoli dichiarati dalla dott.ssa D'Onorio De Meo Alessia Antonia non fossero stati tutti valutati, la ricorrente, in data 23/06/2017 provvedeva ad inoltrare a mezzo raccomandata a/r formale reclamo all'U.S.R. Lazio, nonché alla Commissione Giudicatrice presso l'I.C. "Paolo Stefanelli" in Roma dove si erano svolte le prove orali (all.to 7), allegando tutti i titoli posseduti e chiedendo perciò la rettifica del punteggio e la conseguente rettifica della propria posizione in graduatoria.

Più precisamente nella graduatorie ex D.D.G. n. 278/17 veniva riconosciuta, ai sensi del DM 94/2016, Tab. A.1.1, solo l'abilitazione specifica all'insegnamento, conseguita il 16/12/2014 presso l'Università degli Studi "Roma TRE" di Roma, con votazione finale di 103/110 (pag. 3 della domanda) (all.to 8), pari a **punti 3.8.**

**NON VENIVANO, INVECE, RICONOSCIUTI I SEGUENTI TITOLI:**

- Laurea in scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria (pag. 3 della domanda) (all.to 8), da valutarsi, ai sensi del DM 94/2016, Tab. A.1.2, **punti 5, in aggiunta** ai punti 3.8 di cui alla Tab. A.1.1.
- Titolo di specializzazione sul sostegno - J - (pag. 4 della domanda) (all.to 9), da valutarsi **punti 1,5**, ai sensi del DM 94/16, Tab. B.5.4.

7) A seguito dei reclami proposti dalla ricorrente (all.to 7) e dagli altri candidati, con D.D.G. dell'U.S.R. Lazio, n. 403 del 24/07/2017, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio **reformulava completamente la graduatoria ex DDG 278/2017, rettificando i punteggi dei ricorrenti e, conseguentemente, ricollocandoli nella nuova graduatoria di merito che in tal modo sostituiva integralmente quella approvata con DDG 278/17.**

8) Nella nuova graduatoria ex DDG 403/2017, veniva accolta unicamente la doglianza, formulata dalla ricorrente nei reclami proposti, relativa al mancato riconoscimento di 1,5 punti ai sensi del punto B.5.4 del D.M. 94/16, mentre non venivano riconosciuti i 5 punti (cd. bonus) di cui alla Tab. A.1.2. del DM 94/2016.

9) Conseguentemente il punteggio della ricorrente, seppur modificato nella misura di

Graduatoria	Posizione	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
ADEE	402	29,4	40	5,3	74.7

risultava ancora errato!

**IN DIRITTO**

**D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 107/15. DELL'ART. 8 E 9 DEL DDG 107/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 94/2016 (TAB. A.1.2). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE ED ERRORE. IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione scolastica resistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla dott.ssa D'Onorio De Meo è del tutto evidente. Non si comprende, infatti, come, a fronte di tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione inviata in data 29/03/2016 (all.to 6) dalla ricorrente, e puntualmente documentati dinanzi alla commissione giudicatrice il giorno della prova orale, nonostante i reclami proposti, anche nella nuova graduatoria ex DDG n. 403 del 24/07/2017, l'Amministrazione si ostini a non attribuire i 5 punti ex Tab A.1.2, D.M.94/16, che palesemente spettano alla ricorrente!

Nello specifico, e ritenendo necessario procedere schematicamente, l'istante ha dichiarato i seguenti titoli:

**A) TITOLO DI ACCESSO (TAB. A):**

Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento quadriennale – primaria, conseguita il 16/12/2014 presso l'Università degli Studi "Roma TRE" di Roma, riportando la votazione di 103.0/110 (pag. 3 della domanda) (all.to 8).

Orbene, tale titolo va valutato ai sensi del DM 94/2016, Tab. A.1

<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia e primaria (Massimo punti 10)</b>	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito,</p> <p>Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p><b>Punti</b></p> <p>- <math>p \leq 75</math>: 0 punti</p> <p>- <math>p &gt; 75</math>:</p> <p><math>\frac{p-75}{5}</math> <b>punti</b>, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove <math>p</math> è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>

	<b>Punti 1,56</b>	
--	-------------------	--

Sulla base della tabella sopra riportata, il punteggio di laurea deve essere rapportato a base 100 (con la semplice proporzione: voto:110=x:100). Al risultato va poi sottratto 75 e successivamente diviso per 5.

Dunque, nel caso della dott.ssa D'Onorio De Meo che, si ribadisce, ha riportato come voto di laurea 103,0/110, applicando la su menzionata proporzione per rapportare il voto su base 100, il risultato è pari a  $94 - 75 = 19 : 5 = 3,8$ . **Quindi alla ricorrente spettano innanzitutto 3,8 punti per il voto di laurea quale titolo di accesso. E tale punteggio è stato correttamente riconosciuto nella Graduatoria di merito ex DDG. n. 278/17 e nella successiva Graduatorie ex D.D.G. 403/17.**

Ma alla dott.ssa D'Onorio De Meo spettano **ulteriori 5 punti** ai sensi del successivo punto A.1.2. della Tabella allegata al DM 94/16, il quale recita:

A 1.2.	<p><b>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1,</b> l'abilitazione specifica conseguita attraverso la <b>laurea in Scienze della Formazione primaria</b>, ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<b>Punti 5</b>
--------	---	----------------

Dunque alla dott.ssa D'Onorio De Meo spettano 3,8 punti di cui alla Tab. A.1.1. + 5 punti di cui alla Tab. A.1.2., per **un totale di 8,8 punti ai fini della valutazione del titolo di accesso** di cui alla Tab. A del DM 94/16.

#### **B) TITOLI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO (TAB. B)**

La ricorrente possiede, ed ha ritualmente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso *de quo* (pag. 5), oltre ad averlo esibito alla Commissione Giudicatrice in sede di esame ai sensi dell'art. 8 del DDG 105/16, la

specializzazione per il sostegno J (polivalente) conseguita il 16/12/2014 presso l'Università degli Studi "Roma TRE" di Roma (all.to 9).

Orbene, tale titolo va valutato ai sensi della DM 94/2016 Tab. B.5.4., e vanno pertanto **aggiunti ulteriori 1,5 punti**:

<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 10)</b>	
<b>B.5</b>	<b>Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale</b>	
B.5.4.	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno).	<b>Punti 1,5</b>

Tale punteggio è stato correttamente riconosciuto solo nella successiva graduatoria di cui al D.D.G. 403/17, a seguito dei reclami proposti dalla ricorrente.

**In conclusione alla dott.ssa D'Onorio De Meo Alessia Antonia sono stati valutati unicamente 5 punti per il titolo di accesso (Tab. A.1.1.) e 1,5 punti per la specializzazione del sostegno (Tab. B.5.4.), mentre non sono stati valutati 5 punti per la Laurea in scienze della formazione primaria (tab. A.1.2) da riconoscere "In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1".**

Ne consegue che alla ricorrente spettano i seguenti punti per titoli, da aggiungersi al punteggio riportato per la prova scritta e per la prova orale:

<b>TAB.</b>	<b>PUNTI TITOLI</b>
A.1.1	3,8
A.1.2	5
B.5.4	1,5
<b>TOT</b>	<b>10,3</b>

Alla luce di quanto sin qui argomentato, dimostrato e allegato, quindi non si comprende come l'Amministrazione scolastica resistente abbia potuto attribuire un punteggio per titoli notevolmente più basso (5,3 punti) rispetto a quello realmente spettante sulla base di una corretta valutazione **dei titoli posseduti dalla ricorrente e consistenti in ben 10,3 punti!**

Ne consegue che la dott.ssa D'Onorio De Meo Alessia Antonia ha diritto ad essere inserita in graduatoria con il seguente punteggio:

Graduatoria	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
EE00	29,4	40	<b>10,3</b>	<b>79,7</b>

**ID) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97. COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI**

## TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI.

Senza rinuncia alle censure sin qui esposte, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi sotto altri profili. In particolare l'art. 97, comma 1, della Costituzione, stabilisce che l'organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buon andamento, per assicurare i quali, il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3) necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell'imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il carattere esclusivamente tecnico del giudizio da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, o comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost., sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l'idoneità dei candidati in modo coerente, rispetto al servizio che essi saranno chiamati ad espletare.

La disciplina dettata per l'espletamento di dette procedure non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti e titoli, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 186/98).

Tale matrice deve essere una costante rinvenibile, tanto sotto il profilo contenutistico delle materie oggetto di esame, quanto sotto il **profilo valutativo** delle prove e **dei titoli**, tale da garantire **omogeneità di programmi e giudizi**.

L'assenza di coerenza costituisce, quindi, motivo di censura delle relative fonti impositive.

Nel caso di specie, come sopra esposto, **la Commissione, non ha adottato il criterio stabilito dal bando e, peraltro, non ha adeguatamente valutato i titoli posseduti dalla ricorrente**, come prescritto dal bando stesso.



\*\*\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Alla ricorrente, infatti, è stata illegittimamente negata la collocazione in **una posizione certamente più favorevole** nella graduatoria finale del concorso derivante da una corretta valutazione di tutti i titoli dichiarati e documentati, a seguito della pubblicazione del DDG. n. 403 del 26.07.2017, con grave **nocumento per le possibilità di celere e concreto reclutamento** nelle file del personale docente per la regione Lazio nell'ambito del concorso in questione, posto comune scuola primaria, e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

La necessità di un provvedimento cautelare emerge con tutta evidenza dal fatto che il concorso in esame è stato indetto per la copertura dei posti comuni, scuola primaria, **a partire dall'a.s. 2017/18**.

Ciò determina una **particolare urgenza** nell'emissione di una misura cautelare diretta ad ottenere il riesame e l'attribuzione del punteggio corretto alla ricorrente, in quanto lo svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo da graduatoria concorsuale, in difetto di un provvedimento cautelare del Tribunale, potrebbero cagionare alla ricorrente danni gravi ed irreparabili.

Pertanto si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, **la sospensione del provvedimento impugnato e l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori 5 punti PER TITOLI ai sensi della tab. A.1.2. del D.M. 94/16, per un totale di punti 79,7 (compresi i punteggi già riconosciuti per altri titoli dichiarati nonché i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale).**

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i 939 soggetti collocati nella graduatoria concorsuale di cui al DDG. n. 403 del 24.07.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Concernendo il presente gravame l'impugnazione della Graduatoria concorsuale, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnata la trattazione del presente ricorso, di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria concorsuale di cui al DDG. n. 403 del 24.07.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** prescrivendone le relative modalità.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la dott.ssa D'Onorio De Meo Alessia Antonia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee**, accogliere il ricorso, annullando e/o riformando la graduatoria di merito ex DDG. n. 403 del 24.07.2017 nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente riconoscendo alla medesima i seguenti **ulteriori 5 punti PER TITOLI ai sensi della Tab. A.1.2. del D.M. 94/16 (possessione della Laurea in Scienze della Formazione primaria), riformulando il punteggio complessivo spettante alla ricorrente in 79,7 punti (compresi i punteggi già riconosciuti per altri titoli dichiarati nonché i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale)**, (in luogo dei 74,7 erroneamente attribuiti e che in questa sede si impugnano).

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) DDG n. 403 del 24\_07\_2017 (all.to 1);
- 2) Schermata cartacea sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (all.to 2);
- 3) DDG n. 208 del 16\_06\_2017 (all.to 3);
- 4) Schermata cartacea sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (all.to 4);

- 5) D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (all.to 5);
- 6) Domanda partecipazione del 29\_03\_2016 (all.to 6);
- 7) Reclamo (all.to 7);
- 8) Certificato di Laurea (all.to 9);
- 9) Certificato Specializzazione sostegno (all.to 9);
- 10) Dichiarazione esenzione pagamento contributo unificato (all.to 10);
- 11) Copia carta di identità e codice fiscale (all.to 11).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente causa verte in materia di rapporti di pubblico impiego e che, tuttavia, la parte ricorrente è esente dal relativo versamento in quanto unitamente al proprio nucleo familiare, è titolare di un reddito inferiore ad € 34.585,23 (all.ti 10 e 11).

Formia-Roma, 25/09/2017

Avv. Michelangelo Fiorentino

Avv. Maria Rosaria Altieri